



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 7 DEL 24/01/2020**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI - APPROVAZIONE MODIFICA**

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di gennaio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 18.04, in sessione straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

		<i>Presente</i>			<i>Presente</i>
1	CATALANO Francesco	Presente	14	PAZIENZA Pasquale	Presente
2	COTUGNO Eupreprio Cosimo	Presente	15	ALTAMURA Luigino	Presente
3	BUTTIGLIONE Leonarda	Presente	16	CRAMAROSSA Fabrizio	Assente
4	MAGRONE Paolo	Presente	17	CLEMENTINI Domenico	Presente
5	DELZOTTI Leonardo	Presente	18	VASILE Lorenzo	Presente
6	SALVATI Alberto	Presente	19	BONASIA Nicola	Presente
7	MAIULLARI Teresa	Assente	20	DEL ZOTTI Vito	Presente
8	PANETTELLA Maurizio	Assente	21	MASSARELLI Pietro	Presente
9	PRIORE Innocenza	Assente	22	VITUCCI Simona	Assente
10	CASTAGNA Giuseppe	Presente	23	BARILE Raffaele	Presente
11	DI LISO Giuseppe	Presente	24	SCIANNIMANICO Arcangelo	Presente
12	LONGO Valentina	Assente			
13	FEDELE Agostino	Assente			
			25	MAGRONE Nicola - <b>Sindaco</b>	Presente

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 18. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: ARMENISE, BANCHINO, BENEDETTO, LEANDRO, LUCIANO, TRENTADUE

Presiede la seduta il vice Presidente del Consiglio Comunale: Sig. SCIANNIMANICO Arcangelo  
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. RUBINO Giambattista

*Città di Modugno - CC n. 7 del 24/01/2020*  
*Copia*

Il vice Presidente introduce l'argomento e cede la parola alla responsabile del Servizio 1, dott. ssa Maria Antonietta Florio, la quale richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

***"Relazione della Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali -Contenzioso***

**Premesso che:**

- Il Comune di Modugno è dotato di un proprio Ufficio Legale per la difesa giudiziale dell'Ente per la quale si avvale della figura dell'Avvocato interno;
- Nell'ipotesi in cui l'Ufficio legale non possa rappresentare e difendere l'Ente per motivi di incompatibilità o per eccessivo carico di lavoro o per questioni di particolare rilevanza e complessità che esulino dalle competenze professionali dell'avvocato interno è consentito affidare la difesa giudiziale dell'ente ad avvocati esterni;
- al fine di disciplinare le modalità e i criteri per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale agli avvocati esterni, il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione nr.5 del 23/02/2017, ha provveduto all'approvazione del *"Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni"* nel testo riportato sotto l'Allegato A della suddetta Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- l'Ente dispone di un elenco dei professionisti esterni, a cui affidare la difesa giudiziale dell'Ente, approvato e pubblicato giusta Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. Reg. Gen. n.617/2017 del 30.06.2017 così come predisposto dall'Ufficio Contenzioso a seguito di istruttoria delle domande di iscrizione e verifica dei requisiti richiesti;
- con Determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali nr. 315/2017 del 7/04/2017 è stato approvato apposito Avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di avvocati esterni per il conferimento di incarichi da parte dell'Amministrazione comunale di Modugno;
- con stessa Determinazione è stato altresì approvato lo schema di Convenzione volto a regolare i rapporti tra il Comune di Modugno e il professionista una volta incaricato;
- l'Ente dispone di un elenco dei professionisti esterni, a cui affidare la difesa giudiziale dell'Ente, approvato e pubblicato giusta Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. Reg. Gen. n.617/2017 del 30.06.2017 così come predisposto dall'Ufficio Contenzioso a seguito di istruttoria delle domande di iscrizione e verifica dei requisiti richiesti con il richiamato Avviso pubblico;

**Preso atto :**

- del contenuto dell'Atto di Significazione, predisposto nella seduta del 5/02/2018 e trasmesso nei confronti degli Enti Pubblici e degli organismi di diritto pubblico regionali, con sede nelle province di Bari, Foggia, e Barletta-Andria-Trani, con cui il Direttivo dalla Camera Amministrativa distrettuale degli Avvocati di Bari ha inteso evidenziare, con intento chiarificatore, collaborativo e propositivo, l'emersione di alcune essenziali problematiche:



- a. sia in ordine all'obbligo di conformare i procedimenti di affidamento agli Avvocati degli "incarichi di difesa giudiziale" ai chiari principi di legittimità procedendo, nell'individuazione del professionista a cui affidare ciascun incarico, con motivazione sufficiente a rendere palese la *congruità* della scelta in relazione alla specificità della lite attestando di aver tenuto conto della *specializzazione* dell'avvocato in relazione alla materia della controversia mediante l'esame del suo *curricula* e dei suoi titoli e della sua iscrizione ad associazioni specialistiche di avvocati;
- b. sia in ordine l'obbligo del rispetto di un nuovo, recente dettato normativo relativo alla determinazione degli onorari professionali come di seguito specificati:
- con l'art.19 *quaterdecies* comma III della L.n.172/2017 è stato introdotto per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo, a partire dal 20/12/2017 data di entrata in vigore della legge, di rispettare "l'equo compenso" nella determinazione degli onorari da corrispondere agli avvocati;
  - a seguito delle successive modifiche di cui alla L.n.205/2017, art.1 comma 487, in vigore dal 01/01/2018, è stato modificato l'art.13 bis della legge professionale (Legge 247/2012) in merito, stabilendo che è equo il compenso "conforme" ai parametri fissati *ex lege* (e non più che *"tiene conto dei parametri"*), **ovvero ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014**.
  - conseguentemente è vietato alla PP.AA., soggette al principio di legalità, attribuire agli Avvocati incarichi di difesa giudiziale con la previsione di onorari inferiori ai parametri minimi prefissati nel D.M. 55/2014;
  - inoltre il comma 5 del citato art.13 bis, come da ultimo modificato dall'art.1, co.487, lett.b della Legge 205/2017, definisce "vessatorie" le clausole contenute nelle convenzioni di incarico che consistono *"g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte"*.
  - ai successivi commi 8 e 10 dell'art.13 bis come da ultimo modificato dall'art.1, co.487, lett.b della Legge 205/2017, tali clausole sono dichiarate nulle, senza possibilità di sanatoria per effetto di specifica approvazione per iscritto *ex art.1341 del Codice civile*.

#### **Dato atto che:**

- il *"Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni"*, approvato con Deliberazione di C.C. nr. 5 del 23/02/2017 e che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale agli avvocati esterni per il Comune di Modugno si compone di nr. 18 articoli;
- l'art.8 del vigente Regolamento comunale stabilisce i criteri per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente agli iscritti all'elenco.
- l'art. 10 del citato *"Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni"* disciplina la determinazione dei compensi professionali;

#### **Verificato:**

- la coerenza del vigente regolamento Comunale con l'attuale normativa e gli orientamenti espressi dalla Camera Amministrativa distrettuale degli Avvocati di Bari in ordine all'individuazione del legale a cui affidare la difesa dell'ente.



- il rispetto, ai sensi dell'art.8, comma 5, del vigente Regolamento comunale dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente agli iscritti all'elenco tenendo conto principalmente dei criteri dell'esperienza maturata in relazione alla materia del contendere risultante dai *curriculum* presentato;
- che l'elemento economico dell'offerta non è determinante nella scelta del professionista;

**Verificato altresì che:**

- l'art.10 del “Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”, al comma 2 stabilisce:

*“ i compensi professionali sono determinati in conformità ai parametri professionali indicati nel D.M.55/2014. In ogni caso i compensi non potranno essere inferiori a quelli minimi previsti dal richiamato Decreto ministeriale al fine di salvaguardare il rispetto del decoro e della dignità della professione forense”.*

e al comma 3:

*“I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi parametri professionali”.*

**Dato atto :**

- del rispetto del vigente Regolamento comunale della normativa in materia di “equo compenso” in base alla quale il compenso determinato nelle convenzioni di incarico professionale si considera equo se proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal Decreto Ministeriale 55/2014 ;

**Considerato:**

- che il citato art. 10 del “Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”, al comma 4 stabilisce:

*“Qualora il giudice, all'esito della controversia, provveda a liquidare in favore del Comune vittorioso una somma a titolo di compenso professionale, maggiore di quella stabilita contrattualmente tra le parti, la differenza sarà comunque trattenuta dall'ente, dal momento che l'unica fonte di determinazione del compenso tra l'ente e l'Avvocato è la convenzione sottoscritta al momento del conferimento dell'incarico, in quanto esaustiva di ogni diritto e/o pretesa. La presente disposizione dovrà costituire apposita clausola da inserirsi nella convenzione di incarico che andrà specificatamente accettata dal professionista incaricato ai sensi dell'art.1341 del Codice civile”.*

**Ritenuto**

- il comma 4 del richiamato art. 10 del Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”



**clausola vessatoria** ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal comma 5 dell'art.13 bis come da ultimo modificato dall'art.1, co.487, lett.b della Legge 205/2017;

**Dato atto:**

- della dichiarata nullità di quanto disposto al comma 4 del citato art. 10, senza possibilità di sanatoria per effetto di specifica approvazione per iscritto ex art.1341 del Codice civile, ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art.13 bis come da ultimo modificato dall'art.1, co.487, lett.b della Legge 205/2017;

**Ritenuto di :**

- modificare il “Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni” adeguandolo alla intervenuta modifica normativa in ordine alla dichiarazione di nullità delle cd. clausole vessatorie;
- modificare il comma 4 dell'art.10 del citato regolamento come di seguito:

*“Qualora il Giudice, a seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente le spese di giudizio, provveda a liquidare una somma, a titolo di compenso professionale, maggiore di quella pattuita in convenzione, tale maggior somma spetta all'Avvocato officiato solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente”.*

**Ritenuto altresì di :**

- **adeguare** l'art.16 del citato “Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni” alla normativa di cui al Regolamento UE 679/2016, (RGPD) sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi nonché alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 ;
- **modificare l'art. 16 del richiamato Regolamento come di seguito:**

**“ART.16 – Riservatezza e trattamento dati personali**

*1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”. si fa presente che il conferimento dei dati personali al Comune di Modugno da parte dei legali è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.*

*2. I dati dei quali il Comune di Modugno entrerà in possesso a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento verranno trattati, con e senza l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.*

*3. Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Modugno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Modugno alla Piazza del Popolo n-16.*

*4. Sono garantiti ai legali tutti i diritti previsti dall'art.15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,*



*l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.*

5. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 , il Titolare del Trattamento dei dati mette a disposizione l'indirizzo pec: [dpo.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:dpo.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it).

6. *Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dal comune di Modugno per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018 sulla protezione dei dati personali.*”

**Dato atto che la** presente deliberazione è stata esaminata dalle Commissioni Statuto e Regolamenti e Servizi amministrativi e finanza locale in data 12/06/19 giusto verbale n. 19 del 12/06/19.

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di delibera per le proprie valutazioni ed approvazione.

Modugno, 8 febbraio 2019

**La Responsabile del Servizio 1 – AA.GG.**

*f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio”*

Interviene il consigliere BONASIA.

Non essendoci ulteriori interventi, il vice Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18;

voti a favore: n. 18;

Assenti: n. 7 (MAIULLARI, PANETTELLA, PRIORE, LONGO, FEDELE, CRAMAROSSA, VITUCCI);

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 42 dello Statuto Comunale;

**Esaminato** lo schema del regolamento, schema allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** in merito, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il parere:

del Responsabile del Servizio 1 Affari Generali, dott.ssa Maria Antonietta Florio, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 07/02/2019;





Dato atto che il presente provvedimento non comporta una maggiore spesa e/o una diminuzione di entrata , ragion per cui non necessità di alcun parere di natura contabile;

Richiamato l'esito della votazione innanzi riportato;

## **DELIBERA**

1. di **approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **approvare la modifica** del comma 4 dell'art.10 come di seguito indicato del *“Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”* adeguandolo alla intervenuta modifica normativa in ordine alla dichiarazione di nullità delle cd. clausole vessatorie:

*“Qualora il Giudice, a seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente le spese di giudizio, provveda a liquidare una somma, a titolo di compenso professionale, maggiore di quella pattuita in convenzione, tale maggior somma spetta all'Avvocato officiato solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente”.*

3. di **approvare** la modifica dell'art. 16 come di seguito :

### **“ART.16 – Riservatezza e trattamento dati personali**

*1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”. si fa presente che il conferimento dei dati personali al Comune di Modugno da parte dei legali è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.*

*2. I dati dei quali il Comune di Modugno entrerà in possesso a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento verranno trattati, con e senza l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.*

*3. Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Modugno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Modugno alla Piazza del Popolo n-16.*

*4. Sono garantiti ai legali tutti i diritti previsti dall'art.15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.*

*5. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 , il Titolare del Trattamento dei dati mette a disposizione l'indirizzo pec: [dpo.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:dpo.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it).*

*6. Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dal comune di Modugno per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità*



*e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018 sulla protezione dei dati personali.”*

4. di **dare atto che:**

- il nuovo Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni come modificato è interamente riportato nel testo di cui all'allegato A al presente di cui forma parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- il presente provvedimento non comporta oneri per l'Ente;

5. di **dare altresì atto** che il presente Regolamento entrerà in vigore nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto Comunale;

6. di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per gli adempimenti consequenziali di competenza;

7. Di **pubblicare** il presente Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Modugno;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione per alzata di mano, da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18;

voti a favore: n. 18;

Assenti: n. 7 (MAIULLARI, PANETTELLA, PRIORE, LONGO, FEDELE, CRAMAROSSA, VITUCCI);

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 co. 4 del D.Lgs.267/2000.

*Per il dettaglio degli interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica agli atti del Consiglio Comunale.*

---

Il Segretario Generale

Il vice Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giambattista Rubino

Sig. Arcangelo Sciannimanico



**Città di Modugno**





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 3**

Ufficio Proponente: **Segreteria del Sindaco Comunicazione Istituzionale e Politico Amministrativa**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI - APPROVAZIONE MODIFICA**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria del Sindaco Comunicazione Istituzionale e Politico Amministrativa)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 07/02/2019

Il Responsabile di Servizio  
dott.ssa Maria Antonietta FLORIO



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

---

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 24/01/2020**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI - APPROVAZIONE MODIFICA

**E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 04/02/2020 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

**MODUGNO LI', 04/02/2020**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**